

ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE DEL MONVISO



**CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO REVISIONE
AL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023**

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023

Il sottoscritto Gianluca Mandrino, Revisore Unico dell'Ente Gestione Aree protette del Monviso, nominato con delibera consiliare nr 56 del 6/12/2022, premesso che ha ricevuto a mezzo e-mail con oggetto “*Richiesta parere CID 2023*” in data 8/9/2023 la documentazione relativa allo schema di relazione illustrativa per la contrattazione decentrata anno 2023,

VISTI:

- l'articolo 239 del D.Lgs 267/2000;
- l'articolo 40 del D.Lgs. 165/2001, che prevede che le Amministrazioni pubbliche che attivano livelli autonomi di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale in uso;
- l'articolo 40-bis del D.Lgs. 165/2001, così come sostituito dall'articolo 55 del D.Lgs. 150/2009, che prevede che l'Organo di Revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22/1/2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articolo 31 e 32 del medesimo CCNL, nonché delle ulteriori risorse previste ai sensi degli articoli 4 e 6 del CCNL 9/5/2006, dell'articolo 8 del CCNL 11/4/2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31/7/2009;
- l'articolo 23, comma 2 del D.Lgs 75 del 25/5/2017, che prevede che “nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'articolo 8 comma 1 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022, che prevede che la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa e può avere cadenza annuale;
- l'articolo 79 del CCNL del 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo risorse decentrate e ne ha confermato la suddivisione in risorse stabili (che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro) e risorse variabili (che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità e che pertanto la loro qualificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione);
- l'articolo 8 comma 7 del CCNL 16/11/2022, che prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controlli competente;
- l'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 34/2019 che dispone che il limite del trattamento accessorio del personale è adeguato, in aumento o diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018, prendendo come riferimento per il calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018: la nuova base di calcolo sul salario accessorio annuale è pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

- il parere della RGS prot. 179877/2020 che stabilisce le modalità per garantire il rispetto del limite di cui al punto precedente;
- il documento prot. 77/2018, datato 20 dicembre 2017 emesso da U.C.I.R.C.A. per la quantificazione del fondo per l'anno 2017;
- la bozza di ipotesi di accordo del 7/9/2023 sull'utilizzo del fondo risorse decentrate dell'Ente per l'anno 2023;
- il piano delle performances 2023 contenuto all'interno del PIAO e pubblicato sul sito istituzionale;

PRENDE ATTO

con riferimento ai parametri previsti dalla legge riguardo al fatto che il fondo non risulti superiore al fondo determinato per l'anno 2016 e che l'ammontare del salario accessorio previsto per l'anno 2023 risponda all'opzione prevista dall'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018, che il quadro complessivo sarà elaborato da Regione Piemonte;

CERTIFICA

per quanto di propria competenza:

- che i costi della contrattazione decentrata, ammontanti a complessivi euro 158.701,40, sono compatibili con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- che il fondo relativo all'anno 2023 trova apposita copertura nei capitoli del bilancio 2023/2025;

RACCOMANDA

di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivi risultati conseguiti, in termini di effettivo incremento della produttività e miglioramento quali quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e dei criteri individuati nel PIAO,

E ESPRIME PERTANTO PARERE FAVOREVOLE

alla ipotesi di accordo costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, con riferimento alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio (copertura finanziaria) e all'applicazione delle norme di legge che incidono sulla misura, con esclusione della verifica, di competenza di Regione Piemonte, del rispetto dei parametri sopra evidenziati.

Il Revisore Unico

Gianluca Mandrino
Firmato digitalmente